

OACPS-EU SAMOA AGREEMENT

**ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI
DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL
PACIFICO**

**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 settembre 2025
(OR. en)**

**ACP-UE 11261/25
ADD 1**

**ACP 64
COAFR 188
COLAC 100
COASI 79
RELEX 935**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI OSACP-UE in merito all'adozione di orientamenti comuni relativi allo svolgimento del dialogo di partenariato di cui all'articolo 3 dell'accordo di Samoa

PROGETTO

**DECISIONE N. .../2025
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI OSACP-UE**

del ...

**in merito all'adozione di orientamenti comuni relativi allo svolgimento del dialogo di
partenariato di cui all'articolo 3 dell'accordo di Samoa**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI OSACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹ ("accordo di Samoa"), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 88, paragrafo 4, lettera c),

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di Samoa è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- (2) A norma dell'articolo 3 dell'accordo di Samoa, le parti sono tenute ad avviare un dialogo di partenariato periodico, equilibrato, globale e sostanziale in tutti i settori oggetto di tale accordo, che comporti impegni e, se del caso, azioni di entrambe le parti ai fini di un'efficace attuazione dell'accordo stesso.
- (3) A norma dell'articolo 88, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo di Samoa, il Consiglio dei ministri OSACP-UE adotta orientamenti politici e prende decisioni per dare effetto ad aspetti specifici necessari per l'attuazione delle disposizioni di tale accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti comuni per lo svolgimento del dialogo di partenariato di cui all'articolo 3 dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra ("accordo di Samoa"), che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio dei ministri OSACP-UE
Il presidente*

ALLEGATO

Orientamenti comuni per lo svolgimento del dialogo di partenariato a di cui all'articolo 3 dell'accordo di Samoa

I. INTRODUZIONE

1. L'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra², ("accordo di Samoa" di seguito "accordo"), è stato firmato a Samoa il 15 novembre 2023 ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2024. L'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo invita le parti ad avviare un dialogo di partenariato periodico, equilibrato, globale e sostanziale in tutti i settori contemplati dall'accordo, comprese le questioni specifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafi 4 e 6, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 62, all'articolo 74, paragrafo 5, della parte II dell'accordo e all'articolo 78, paragrafo 5, del protocollo regionale Africa e all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo regionale Pacifico dell'accordo, che comporti impegni, se del caso, e azioni, ove necessario, di entrambe le parti ai fini di una sua efficace attuazione dell'accordo.
2. Come previsto all'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo, un dialogo e un'azione di partenariato adattati alle specificità delle parti costituiscono i principali strumenti per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

² GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

3. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, l'obiettivo del dialogo di partenariato è scambiare informazioni, promuovere la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei programmi comuni a livello nazionale, regionale e internazionale. A norma di tale articolo, le parti cooperano e si coordinano su questioni di interesse comune e sulle nuove sfide nei contesti internazionali.
4. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo il dialogo di partenariato si svolge in modo flessibile e su misura, a intervalli regolari, nella veste appropriata e al livello nazionale, regionale o multinazionale più adeguato, sfruttando appieno tutti i canali possibili, anche in contesti regionali e internazionali.
5. A norma dell'articolo 101, paragrafo 4, dell'accordo, il dialogo di partenariato è utilizzato anche per affrontare le divergenze tra le parti, al fine di evitare situazioni in cui una parte possa ritenere necessario ricorrere alle consultazioni di cui all'articolo 101, paragrafi 5 e 6 dell'accordo.

II. OBIETTIVO

6. L'obiettivo di tali orientamenti è fornire linee guida operative comuni per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo relative al dialogo di partenariato, tenendo conto degli insegnamenti tratti dal dialogo politico a norma dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000³ (“accordo di Cotonou”).

³ GU CE L 317, del 15.12.2000, pag. 3, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_international/2003/159/oj.

7. Gli orientamenti devono essere applicati in modo flessibile, al fine di garantire un approccio su misura per quanto riguarda il formato e gli obiettivi del dialogo di partenariato.

III. ATTUAZIONE DEL DIALOGO DI PARTENARIATO

A. Ordini del giorno

8. Il dialogo di partenariato riguarda tutti i settori dell'accordo, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso.
9. Gli ordini del giorno delle riunioni di dialogo di partenariato sono definiti congiuntamente e possono affrontare in modo equilibrato questioni nazionali, regionali, continentali, multinazionali e mondiali di interesse reciproco o che sono motivo di preoccupazione per entrambe le parti, rafforzando le sinergie tra le dimensioni nazionale, regionale e multinazionale del partenariato tra l'OSACP e l'UE.

B. Preparazione

10. Le sedute di dialogo di partenariato sono preparate congiuntamente in anticipo.
11. Le pertinenti informazioni relative al contesto sono condivise in anticipo, contribuendo a scambi e risultati più sostanziali.

C. Formato

12. Il dialogo di partenariato tra l'Unione e gli Stati membri da una parte e la parte omologa o le parti omologhe dell'OSACP, dall'altra, è condotto al livello più adeguato, vale a dire nazionale, regionale o multinazionale, e sfrutta appieno tutti i canali possibili, anche in contesti regionali e internazionali. Il dialogo di partenariato tiene conto anche dei principi di complementarità e sussidiarietà.

13. Il dialogo di partenariato può assumere, se del caso, la forma di dialoghi tematici su questioni specifiche.
- C.1 Dialogo di partenariato a livello nazionale
14. Il dialogo di partenariato a livello nazionale si svolge a intervalli regolari, in linea di principio, una volta all'anno al fine di scambiare informazioni, promuovere la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei programmi comuni a livello nazionale, regionale e internazionale.
15. Il dialogo di partenariato a livello nazionale può svolgersi nel rispettivo paese dell'OSACP o in altri contesti, ad esempio a Bruxelles o a margine di eventi internazionali o congiunti.
16. Il dialogo di partenariato a livello nazionale può anche affrontare questioni regionali e globali di interesse reciproco.
17. È opportuno ricercare sinergie e complementarità tra dialoghi di partenariato e dialoghi politici relativi a temi specifici in modo da evitare duplicazioni.
18. Il dialogo di partenariato può coinvolgere ministeri e servizi diversi, a seconda delle questioni da affrontare.
19. Qualora questioni relative all'accordo necessitino di chiarimento o qualora ci siano divergenze tra le parti, il dialogo di partenariato si svolge con la frequenza necessaria al fine di evitare situazioni in cui una parte possa ritenere necessario ricorrere alle consultazioni di cui all'articolo 101, paragrafi 5 e 6 dell'accordo.

C.2 Dialogo di partenariato a livello regionale

20. Il dialogo di partenariato a livello regionale si svolge a intervalli regolari al fine di scambiare informazioni, promuovere la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei programmi comuni a livello regionale e internazionale.
21. Il dialogo di partenariato a livello regionale può svolgersi a margine di eventi regionali o in altri contesti, ad esempio a Bruxelles o a margine di eventi internazionali o congiunti.
22. Il dialogo di partenariato a livello regionale contribuisce anche alla preparazione delle sessioni dei consigli regionali dei ministri e del dialogo di partenariato a livello multinazionale.

C.3 Dialogo di partenariato a livello multinazionale

23. Il dialogo di partenariato a livello multinazionale si svolge a intervalli regolari nella veste appropriata, al fine di scambiare informazioni, promuovere la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei programmi comuni a livello internazionale nonché di cooperare e coordinarsi su questioni di interesse comune e sulle nuove sfide in contesti internazionali. È opportuno che il dialogo di partenariato condotto a livello multinazionale incoraggi la cooperazione con i paesi e territori d'oltremare associati all'UE e le regioni ultraperiferiche dell'UE nei settori di interesse comune.
24. Il dialogo di partenariato a livello multinazionale può svolgersi a margine di riunioni internazionali o in altri contesti, ad esempio a Bruxelles o a margine di eventi congiunti.

25. Il dialogo di partenariato può anche svolgersi tra le rappresentanze diplomatiche delle parti presso organizzazioni regionali e internazionali, a intervalli regolari, al fine di scambiare informazioni, promuovere la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei programmi comuni a livello internazionale nonché di cooperare e coordinarsi su questioni di interesse comune e sulle nuove sfide in contesti internazionali.

D. Partecipazione

26. Nelle sessioni di dialogo di partenariato, le parti sono rappresentate a livello politico o di alti funzionari, a seconda dei casi, in funzione del contenuto e dei risultati attesi.

27. Come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo i parlamenti e, se del caso, i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e del settore privato sono debitamente informati, consultati e messi in condizione di contribuire al dialogo di partenariato. Le organizzazioni regionali e continentali sono associate al dialogo di partenariato, se del caso.

E. Risultati e follow-up

28. I pertinenti impegni e le azioni di follow-up sono concordati nel corso del dialogo di partenariato.

29. Le azioni di follow-up concordate saranno monitorate e discusse in successive sessioni di dialogo di partenariato.

30. Possono essere istituiti quadri specifici di follow-up, ad esempio gruppi di lavoro, per portare avanti il dialogo o agire in settori concreti.

31. Al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo, il dialogo di partenariato è integrato da contatti regolari tra le parti.

IV REVISIONE

32. Come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo, le parti convengono di sorvegliare e valutare l'efficacia del dialogo di partenariato e di adattarne la portata, se del caso. Ciò può riguardare anche l'esito del dialogo di partenariato in termini di impegni e, se del caso, azioni di entrambe le parti.
33. Tali orientamenti possono essere modificati, se del caso, alla luce di monitoraggio e valutazione di cui al punto 32.
-